

DISCIPLINA DI ACCESSO E SOSTA NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEI VEICOLI E DEFINIZIONE CRITERI DI RILASCIO PERMESSI E AUTORIZZAZIONI – AGGIORNAMENTO PROCEDURE.

La Zona a Traffico Limitato dei veicoli di Casale Monferrato, da qui in avanti denominata ZTL, così come individuata e delimitata dal provvedimento indicato in premessa, è attiva tutti i giorni dell'anno, 24 ore al giorno.

L'accesso alla ZTL, salvo le deroghe indicate nel presente disciplinare, è consentito unicamente ai veicoli muniti di apposita autorizzazione, *pass*, permesso o preventivo accreditamento.

All'interno di tale zona, nella sola via Roma, nel tratto compreso tra piazza Mazzini e via Cavour, dalle ore 17:00 alle ore 19:30 di tutti i giorni dell'anno, è prevista un'ulteriore restrizione alla circolazione quale l'interdizione al traffico veicolare e conseguente divieto di fermata per tutti i veicoli a motore, compresi quelli autorizzati da regolare permesso, ad eccezione di quelli indicati nelle deroghe generali previste dal presente disciplinare. E' consentito, durante tale fascia oraria, il solo recesso dei veicoli per permettere a coloro che già si trovino all'interno di pertinenze private (cortili o garage), di poter abbandonare l'area;

Le categorie di autorizzazioni e permessi rilasciati dagli uffici comunali preposti, a seguito del ricevimento di specifica istanza sottoscritta, che consentono l'accesso e, secondo i casi, anche la sosta nella ZTL sono:

1. RESIDENTI

Ai nuclei famigliari con residenza anagrafica in una delle vie comprese all'interno della ZTL e che non hanno la disponibilità di alcun posto auto privato all'interno della stessa, viene rilasciata autorizzazione "Residenti", unitamente al relativo *pass*, non soggetto a scadenza. Sarà cura del personale preposto al rilascio delle autorizzazioni, la verifica periodica circa il permanere dei requisiti (residenza anagrafica o permanenza in vita) e la conseguente revoca in caso questi vengano a mancare.

Requisiti: residenza anagrafica in una delle vie comprese all'interno della ZTL;

Documentazione richiesta:

a) Dichiarazione del richiedente di non disporre di posto auto privato all'interno della ZTL.

b) Dichiarazione di disponibilità del/i veicolo/i da autorizzare o fotocopie carte di circolazione.

Durata: sino al permanere delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio (residenza o permanenza in vita dell'avente diritto con revoca d'ufficio dell'autorizzazione in caso di perdita dei requisiti, verificabili tramite l'anagrafe comunale).

Autorizzazioni rilasciabili: una, rilasciata all'intestatario della famiglia, come da risultanze dell'anagrafe comunale.

Veicoli autorizzabili per ogni *pass*: tre. I residenti possono richiedere i *pass* per i motocicli o ciclomotori di proprietà, in aggiunta a quello già rilasciato.

Prescrizioni / Deroghe: Accesso consentito da uno o più varchi, come indicato in autorizzazione.

a) Sosta illimitata negli stalli gialli riservati ai titolari di contrassegno rosso "Residenti";

b) Sosta al di fuori degli stalli, nei pressi della propria abitazione e se consentito dalla segnaletica stradale, limitatamente alle operazioni di carico/scarico e per un tempo massimo di 30 minuti; non è consentita la sosta o fermata ove vige la segnaletica di divieto di fermata, oltretutto nei luoghi ove la sosta e la fermata è comunque vietata ai sensi degli artt. 157 e 158 del Codice della Strada (C.d.S.).

c) Obbligo di esposizione del *pass* durante l'accesso, il transito e la sosta in ZTL, nonché del disco orario per quantificarne la durata.

Orari consentiti: accesso libero o con le limitazioni di orario indicate in autorizzazione.

Tariffa: Il rilascio di ogni nuova autorizzazione è soggetta al pagamento dell'importo previsto dalla determinazione delle tariffe e dei diritti dei servizi comunali, aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale.

Norme generali:

- a) Ogni nucleo familiare ha diritto ad un solo *pass* per gli autoveicoli di proprietà o nella disponibilità dei suoi componenti ed è utilizzabile dai soli appartenenti alla famiglia.
- b) Sono assimilati ad autoveicoli di proprietà quelli:
 - b1) a disposizione tramite usufrutto, leasing, locazione, patto di riservato dominio (come normati dall'art. 91 e segg. del C.d.S.);
 - b2) nella disponibilità di un componente della famiglia (fa fede la visura anagrafica) ed utilizzati in modo esclusivo, personale e continuativo come risultante da regolare annotazione od aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, ex art. 94 c° 4-*bis* del C.d.S; nel caso in cui non sussista tale obbligo, il veicolo dovrà risultare intestato ad un parente/affine sino al secondo grado (Figlio - Fratello/Sorella - Genitore – Nonno/a – Suocero/a – Genero/Nuora);
 - b3) concessi in uso dall'azienda da cui il componente della famiglia dipende o ne risulti il titolare o socio, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento (art. 94 comma 4-*bis* del C.d.S);
 - b4) non sono rilasciabili autorizzazioni "residenti" ai veicoli di m.p.c. superiore alle 3,5 ton.

2. DOMICILIATI

Per coloro che non hanno la residenza anagrafica in una delle vie o piazze ricomprese all'interno della ZTL e che non hanno la disponibilità di alcun posto auto privato all'interno della stessa ma che utilizzano, per motivi di lavoro o famigliari, locali ad uso abitativo in ZTL, è previsto il rilascio di autorizzazione "Domiciliati" collegata al relativo *pass*.

Requisiti: disponibilità, per motivi di lavoro o famigliari, di locali ad uso abitazione ubicati in ZTL;

Documentazione richiesta:

- a) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato od altro contratto per la fornitura di servizi (ultima bolletta di fornitura energia elettrica o Gas), che dimostri l'effettivo utilizzo dei locali da parte del richiedente, benchè proprietario.
- b) Dichiarazione del richiedente di non disporre di posto auto privato all'interno della ZTL.
- c) Dichiarazione di disponibilità del/i veicolo/i da autorizzare o fotocopie carte di circolazione.

Durata: tre anni dal rilascio. In caso di locazioni transitorie o esigenze temporanee, inferiori ai tre anni, la scadenza dell'autorizzazione potrà essere fatta coincidere con quella del contratti in essere.

Autorizzazioni rilasciabili: una, per ogni nucleo abitativo di domiciliati, a favore dei veicoli di proprietà dei relativi componenti: il nucleo abitativo è composto, in questo caso, da coloro che possono dimostrare, tramite la documentazione in elenco, l'utilizzo dei locali a scopo abitativo.

Veicoli autorizzabili per ogni *pass*: due. E' possibile richiedere i *pass* per i motocicli o ciclomotori di proprietà, in aggiunta a quello già rilasciato.

Prescrizioni / Deroghe:

- a) Accesso consentito da uno o più varchi, come indicato in autorizzazione.
- b) Sosta al di fuori degli stalli nei pressi della propria abitazione, se consentito dalla segnaletica stradale, limitatamente alle operazioni di carico/scarico e per un tempo massimo di 30 minuti con obbligo di esposizione di disco orario; non è consentita la sosta o fermata ove vige la segnaletica di divieto di fermata, oltrechè nei luoghi ove la sosta e la fermata è comunque vietata ai sensi degli artt. 157 e 158 del Codice della Strada.
- c) Obbligo di esposizione del *pass* durante l'accesso, il transito e la sosta in ZTL, nonché del disco orario per quantificarne la durata.
- d) L'autorizzazione non consente la sosta negli spazi gialli riservati ai titolari di *pass* rosso "Residenti".

Orari consentiti: accesso libero o con le limitazioni di orario indicate in autorizzazione.

Tariffa: Il rilascio di ogni nuova autorizzazione, compresi i rinnovi, è soggetta al pagamento dell'importo previsto dalla determinazione delle tariffe e dei diritti dei servizi comunali, aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale.

Norme generali:

- a) ogni nucleo familiare di domiciliati ha diritto ad un solo *pass* per gli autoveicoli di proprietà o nella disponibilità dei suoi componenti ed è utilizzabile unicamente dagli stessi.
- b) Sono assimilati ad autoveicoli di proprietà quelli:
 - b1) a disposizione tramite usufrutto, leasing, locazione, patto di riservato dominio (come normati dall'art. 91 e segg. del C.d.S.);
 - b2) nella disponibilità di un componente del nucleo abitativo ed utilizzati in modo esclusivo, personale e continuativo, come risultante da regolare annotazione od aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, ex art. 94 c° 4-*bis* del C.d.S. quando previste; nel caso in cui non sussista tale obbligo, il veicolo dovrà risultare intestato a un parente/affine sino al secondo grado (Figlio - Fratello/Sorella - Genitore – Nonno/a – Suocero/a – Genero/Nuora);
 - b3) di proprietà di persona anagraficamente convivente;
 - b4) concessi in uso dall'azienda da cui il componente del nucleo abitativo dipende o ne risulti il titolare o socio, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento (art. 94 comma 4 *bis* del C.d.S.);
 - b5) non sono rilasciabili autorizzazioni domiciliati ai veicoli di m.p.c. superiore alle 3,5 ton.

3. TRANSITO

L'autorizzazione di tipo "Transito" viene rilasciata, unitamente al *pass*, a coloro che dispongono a qualunque titolo di un posto auto, garage, box auto o posto riservato all'interno di cortili o autorimesse, ubicati in una delle vie comprese all'interno della ZTL, ove ricoverare il proprio veicolo.

Requisiti: disponibilità di uno o più posti auto in area privata, non soggetta a pubblico passaggio, con ingresso da una delle vie comprese all'interno della ZTL.

Documentazione richiesta:

- a) Atto di proprietà, contratto di locazione, comodato o dichiarazione sostitutiva dell'Amministratore pro-tempore dello stabile, dai quali risulti l'effettiva disponibilità del posto auto in area privata.

Se il posto auto è dato in disponibilità a terzi per motivi di lavoro o per altre esigenze in esenzione di stipula di contratto di locazione, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere compilata dal datore di lavoro, a favore dei propri dipendenti, o dallo stesso proprietario, anche nel caso in cui l'utilizzo avvenga a suo esclusivo favore.

- a) Dichiarazione di disponibilità del/i veicolo/i da autorizzare o fotocopie carte di circolazione.

Durata: tre anni dal rilascio.

Autorizzazioni rilasciabili: il richiedente ha diritto ad un *pass* per ogni posto auto di cui risulti documentata la disponibilità. Nel caso di disponibilità di un solo posto auto ma l'utilizzo di più veicoli, le relative targhe, massimo tre, verranno inserite in un unico *pass*.

Veicoli autorizzabili per ogni *pass*: tre. E' possibile richiedere i *pass* per i motocicli o ciclomotori di proprietà, indipendentemente dal numero di posti auto disponibili.

Prescrizioni / Deroghe:

- a) Accesso consentito da uno o più varchi, come indicato in autorizzazione, al solo fine di raggiungere il posto auto privato.
- b) Obbligo di esposizione del *pass* durante l'accesso e il transito in ZTL.
- c) E' sempre vietata la fermata e la sosta sul suolo pubblico, salvo la deroga di cui alle successive norme generali, lettera c).

Orari consentiti: accesso libero o con le limitazioni di orario indicate in autorizzazione.

Tariffa: il rilascio di ogni nuova autorizzazione, compresi i rinnovi, è soggetta al pagamento dell'importo previsto dalla determinazione delle tariffe e dei diritti dei servizi comunali, aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale.

Norme generali:

- a) I veicoli autorizzabili sono quelli di proprietà del richiedente oppure:
 - a1) a disposizione tramite usufrutto, leasing, locazione, patto di riservato dominio (come normati dall'art. 91 e segg. del C.d.S.);
 - a2) nella disponibilità del richiedente l'autorizzazione ed utilizzati in modo esclusivo, personale e continuativo, come risultante da regolare annotazione od aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, ex art. 94 c° 4-*bis* del C.d.S;
 - a3) concessi in uso dall'azienda da cui il richiedente dipende o ne risulti il titolare o socio, sempre nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento (art. 94 comma 4-*bis* del C.d.S.);
 - a4) di proprietà di un familiare o persona anagraficamente convivente.
 - a5) di proprietà di altre persone alle quali viene concesso l'utilizzo, benché saltuario, del posto auto privato a disposizione;
- b) L'autorizzazione di tipo "Transito" viene rilasciata "salvo diritti di terzi": il Comune di Casale Monferrato si ritiene pertanto manlevato da ogni responsabilità per l'utilizzo improprio od abusivo delle proprietà private, parti comuni, condivise o condominiali conseguenti al rilascio del titolo autorizzativo.
- c) Nel caso di titolari di posto auto privati, residenti in ZTL in luogo distante dal cortile, box o garage detenuto, potrà essere autorizzato l'accesso anche da uno o più varchi aggiuntivi, con possibilità di sosta veloce presso l'abitazione al solo fine di effettuare operazioni di carico/scarico o di altro genere correlate alle esigenze della vita domestica, per una durata massima di 30 minuti con obbligo di esposizione del disco orario. Di tale possibilità dovrà essere data indicazione sia nel *pass* che nell'autorizzazione rilasciata.

4. LAVORO

Alle attività artigianali, regolarmente iscritte agli albi della C.C.I.A.A., onde consentire il trasporto della strumentazione per l'espletamento dell'attività di installazione impianti, servizi, arredi o l'attività di assistenza e manutenzione presso il domicilio di terzi, viene rilasciata autorizzazione tipo "Lavoro", resa nota dal relativo *pass*, che garantisce l'accesso e la sosta all'interno della ZTL, secondo le prescrizioni imposte.

L'autorizzazione tipo "Lavoro" è altresì rilasciabile alle attività artigianali alimentari o di ristorazione d'asporto che esercitano la consegna dei cibi o bevande prodotti o preparati nei propri laboratori e consegnati a domicilio di terzi, purché in regola con le normative vigenti in materia di trasporto degli alimenti.

La stessa possibilità viene prevista per le attività che producono o commercializzano prodotti o merci deperibili (es. fiori, piante o similari) e che abbiano necessità di allestimento/consegne presso il domicilio di terzi.

Requisiti: iscrizione all'albo C.C.I.A.A. quale impresa artigiana o esercitante, quale attività principale, l'attività di installazione impianti, servizi, arredi e la relativa manutenzione, assistenza e/o consegna di prodotti alimentari presso il domicilio di terzi (come da visura camerale o altro titolo autorizzativo).

Documentazione richiesta: dichiarazione di disponibilità del/i veicolo/i da autorizzare o fotocopie carte di circolazione.

Durata: un anno dal rilascio.

Autorizzazioni rilasciabili: tre per ogni singola impresa. I veicoli non intestati alle ditte richiedenti sono autorizzabili tramite dichiarazione sostitutiva dei proprietari, attestante l'utilizzo, anche solamente temporaneo od occasionale, degli stessi.

Veicoli autorizzabili per ogni *pass*: due.

Prescrizioni / Deroghe:

- a) Accesso libero o con restrizioni, come indicate in autorizzazione, al solo fine di espletare l'attività di tipo artigianale, di manutenzione, assistenza o consegna.

- b) Sosta nei pressi dell'abitazione, attività o esercizio presso cui si presta l'opera, la consegna o l'attività di assistenza, se consentito dalla segnaletica stradale, per il tempo necessario alla loro effettuazione.
- c) Per le imprese o attività con sede o punto vendita all'interno della ZTL, la sosta massima nei pressi della sede della propria attività, se consentita dalla segnaletica stradale, sarà limitata a 60 minuti;
- d) Accesso consentito solo i giorni feriali; in caso la tipologia di lavoro da svolgersi lo renda necessario, potrà essere prevista la deroga anche per i giorni festivi, previa autocertificazione che dichiara tale necessità e indicazione sia nel *pass* che nell'autorizzazione rilasciata.
- e) Obbligo di esposizione del *pass* durante l'accesso, il transito e la sosta in ZTL, nonché del disco orario nei casi di cui al punto c).
- f) Non è consentita la sosta o fermata ove vige la segnaletica di divieto di fermata, oltretutto nei luoghi ove la sosta e la fermata è comunque vietata ai sensi degli artt. 157 e 158 del Codice della Strada.
- g) L'autorizzazione non consente la sosta negli spazi gialli riservati ai titolari di *pass* rosso "residenti".

Orari consentiti: accesso libero o con le limitazioni di orario indicate in autorizzazione dei soli giorni feriali.

Tariffa: il rilascio di ogni nuova autorizzazione, compresi i rinnovi, è soggetta al pagamento dell'importo previsto dalla determinazione delle tariffe e dei diritti dei servizi comunali, aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale.

5. FATTORINAGGIO

L'autorizzazione viene rilasciata, unitamente al *pass*, alle grandi imprese e aziende che abbiano esigenze di accedere e sostare all'interno della ZTL per l'espletamento di attività di movimentazione di denaro contante e/o valori presso istituti di credito, banche, uffici postali, attività di commercio di oro/oggetti preziosi quali gioiellerie o compro oro, per un tempo massimo di 30 minuti con obbligo di esposizione di disco orario. Il rilascio di tale autorizzazione viene prevista anche a favore degli agenti/rappresentanti di metalli preziosi o valori.

Requisiti: Iscrizione all'albo C.C.I.A.A. dalla quale risulti una dimensione dell'azienda, valutabile dal numero di dipendenti, tale da giustificare un'attività continuativa di fattorinaggio presso istituti di credito, banche o uffici postali ubicati in ZTL. Per le altre fattispecie previste, iscrizione all'albo C.C.I.A.A. riguardo l'attività svolta.

Documentazione richiesta: dichiarazione di disponibilità del/i veicolo/i da autorizzare o fotocopie carte di circolazione.

Durata: un anno dal rilascio.

Autorizzazioni rilasciabili: tre per ogni singola impresa. I veicoli non intestati alle ditte richiedenti sono autorizzabili tramite dichiarazione scritta della proprietà, attestante l'utilizzo, anche solamente temporaneo od occasionale, degli stessi.

Veicoli autorizzabili per ogni *pass*: due. Non sono autorizzabili veicoli di massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate.

Prescrizioni / Deroghe:

- a) Sosta consentita, nel rispetto della segnaletica stradale, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività di fattorinaggio e comunque per un massimo di 30 minuti, quantificabile tramite esposizione di disco orario.
- b) Obbligo di esposizione del *pass* durante l'accesso, il transito e la sosta in ZTL, nonché del disco orario per quantificarne la durata.
- c) Non è consentita la sosta o fermata ove vige la segnaletica di divieto di fermata, oltretutto nei luoghi ove la sosta e la fermata è comunque vietata ai sensi degli artt. 157 e 158 del Codice della Strada.
- d) L'autorizzazione non consente la sosta negli spazi gialli riservati ai titolari di *pass* rosso "residenti".

Orari consentiti: 8:00 – 12:30 e 14:30 – 16:30 con esclusione del sabato e dei giorni festivi.

Tariffa: il rilascio di ogni nuova autorizzazione, compresi i rinnovi, è soggetta al pagamento dell'importo previsto dalla determinazione delle tariffe e dei diritti dei servizi comunali, aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale.

6. MEDICO - ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA

Il rilascio di questa autorizzazione, resa nota dal relativo *pass*, è prevista per i medici regolarmente iscritti all'albo professionale dei Medici Chirurghi che garantiscono l'assistenza sanitaria di base (Pediatria o Medico di famiglia) per consentire l'espletamento delle visite domiciliari o altre prestazioni sanitarie a favore di pazienti con domicilio in ZTL. Analoghe autorizzazioni potranno essere rilasciate ai Medici Veterinari e agli altri esercenti la professione sanitaria, subordinandole a particolari condizioni e cautele.

Per consentire l'espletamento dei servizi, da parte degli operatori sanitari e del personale medico e infermieristico dei dipartimenti ASL di igiene, sanità, prevenzione, medicina legale o assistenza, effettuati con veicoli privati nella disponibilità degli stessi operatori, possono essere rilasciati *pass* in numero non superiore a tre, per ogni tipo di servizio espletato. Il rilascio è subordinato al tipo di servizio effettivamente prestato ed all'effettiva necessità di operare all'interno della ZTL, attestato dal Dirigente o Responsabile del relativo servizio. Tali *pass* possono essere rilasciati senza l'indicazione sui medesimi degli estremi identificativi dei veicoli, in maniera da renderli usufruibili dal personale dipendente, a rotazione o a discrezione del responsabile del servizio; le targhe dei veicoli utilizzati andranno comunque comunicate per un corretto inserimento nella banca dati dei varchi elettronici.

Requisiti:

- a) Medico o Pediatra del Servizio sanitario di base o Medico Veterinario.
- b) Operatore sanitario / infermieristico presso Dipartimento ASL.
- c) In entrambi i casi: necessità dichiarata di dover garantire assistenza medica/infermieristica presso il domicilio di pazienti dimoranti all'interno della ZTL.

Documentazione richiesta:

- a) Dichiarazione di disponibilità del/i veicolo/i da autorizzare o fotocopie carte di circolazione.
- b) Indicazione del n° di iscrizione regionale all'Albo professionale.

Durata:

- a) tre anni dal rilascio per i medici, pediatri di base e per gli esercenti la professione sanitaria presso ASL o strutture pubbliche.
- b) un anno per tutti gli altri casi o per chi esercita l'attività in regime di libera professione.

Autorizzazioni rilasciabili:

- a) Tre per ogni singolo servizio previsto presso i Dipartimenti ASL.
- b) Uno per ogni avente diritto negli altri casi.

Veicoli autorizzabili per ogni *pass*: due.

Prescrizioni / Deroghe:

- a) Accesso consentito da uno o più varchi d'accesso, come indicato in autorizzazione, anche per i giorni festivi.
- b) La sosta nei punti consentiti è prevista per l'espletamento delle visite domiciliari o dell'attività di assistenza sanitaria al paziente, per un tempo massimo di 60 minuti.
- c) Obbligo di esposizione del *pass* durante l'accesso, il transito e la sosta in ZTL, nonché del disco orario per quantificarne la durata.
- d) Non è consentita la sosta o fermata ove vige la segnaletica di divieto di fermata, oltretutto nei luoghi ove la sosta e la fermata è comunque vietata ai sensi degli artt. 157 e 158 del Codice della Strada.
- e) L'autorizzazione non consente la sosta negli spazi gialli riservati ai titolari di *pass* rosso "residenti".
- f) Il *pass* potrà riportare anche le deroghe previste dai permessi rilasciati ai sensi dell'art. 7 comma 4 del D.Lvo. 30.4.1995 n° 285, disciplinati da specifica ordinanza.

Orari consentiti: accesso libero o con le limitazioni di orario indicate in autorizzazione.

Tariffa:

- a) Esente per i medici e pediatri del Servizio sanitario di base e per gli esercenti la professione sanitaria presso le Aziende Sanitarie quali strutture pubbliche.
- b) Soggetta al pagamento dell'importo previsto dalla determinazione delle tariffe e dei diritti dei servizi comunali, aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale, per tutti gli altri esercenti l'attività sanitaria come previsti dall'art. 7 comma 4 D.Lvo 285/1992, nonché per coloro che esercitano tale attività in regime di libera professione.

7. ILLIMITATO

L'autorizzazione, resa nota dal relativo *pass*, viene rilasciata ai veicoli d'istituto delle Forze di Polizia dello Stato e di Polizia Locale, sprovvisti di livrea di riconoscimento, nonché ai veicoli di persone che svolgono una funzione istituzionale a rilevanza nazionale, sulla base di specifica richiesta inoltrata dal Dirigente dell'Ente di appartenenza o Comandante della Struttura/Servizio ed attestante la necessità di dover effettuare l'attività d'istituto con autovettura privata, per un periodo predefinito ed in maniera continuativa, causa l'indisponibilità di veicoli di servizio.

Per l'Autorità Giudiziaria, per gli operatori di Polizia Giudiziaria e per gli Ufficiali Giudiziari in servizio presso i Tribunali che, parimenti, utilizzano veicoli privati in maniera continuativa per lo svolgimento dell'attività d'istituto, il rilascio avverrà previa attestazione scritta del Presidente del Tribunale di competenza.

Requisiti: veicoli di polizia sprovvisti di livrea o altri veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività d'istituto.

Documentazione richiesta: dichiarazione di disponibilità del/i veicolo/i da autorizzare o fotocopie carte di circolazione.

Durata: limitata alle effettive esigenze, per un massimo di anni 3.

Autorizzazioni rilasciabili: una per ogni avente diritto.

Veicoli autorizzabili per ogni *pass*: uno.

Prescrizioni / Deroghe:

- a) Accesso e sosta libera, se consentita dalla segnaletica stradale.
- b) Non è consentita la sosta o fermata ove vige la segnaletica di divieto di fermata, oltretutto nei luoghi ove la sosta e la fermata è comunque vietata ai sensi degli artt. 157 e 158 del Codice della Strada.
- c) L'autorizzazione non consente la sosta negli spazi gialli riservati ai titolari di *pass* rosso "residenti".

Orari consentiti: accesso libero o con le limitazioni di orario indicate in autorizzazione.

Tariffa: esente.

8. PARCHEGGIO COMUNALE VIA CORTE D'APPELLO 10

L'autorizzazione, unitamente al *pass*, viene rilasciata ai dipendenti comunali che svolgono servizio presso Palazzo San Giorgio e agli Amministratori del Comune di Casale Monferrato, per raggiungere il parcheggio ubicato in via Corte D'Appello 10 durante i normali turni di lavoro dei primi e per l'assolvimento dei compiti istituzionali dei secondi.

Requisiti:

- a) Dipendente comunale in servizio presso Palazzo San Giorgio o altra sede limitrofa (Biblioteca, Urp);
- b) Amministratore del Comune di Casale Monferrato

Documentazione richiesta: dichiarazione di disponibilità del/i veicolo/i da autorizzare o fotocopie carte di circolazione.

Durata: collegata al mandato dell'Amministrazione comunale, salvo la perdita dei requisiti necessari al rilascio (status di dipendente o amministratore comunale).

Autorizzazioni rilasciabili: una per ogni avente diritto.

Veicoli autorizzabili per ogni pass: due, di proprietà del richiedente, di un familiare convivente o in disponibilità personale per motivi diversi;

Prescrizioni / Deroghe:

- a) Accesso consentito unicamente tramite il varco di via Corte d'Appello / via Mameli.
- b) E' sempre vietata la fermata e la sosta sul suolo pubblico.
- c) L'accesso e la sosta, da parte dell'avente diritto, potrà avvenire esclusivamente durante il turno di lavoro, se dipendente comunale, o durante lo svolgimento dei compiti istituzionali per gli amministratori comunali;
- d) Obbligo di esposizione del *pass* durante l'accesso, il transito in ZTL e la sosta nel parcheggio.

Orari consentiti: dalle 7.30 alle 20.00 dei soli giorni feriali

Tariffa: Il rilascio di ogni nuova autorizzazione, compresi i rinnovi, è soggetta al pagamento dell'importo previsto dalla determinazione delle tariffe e dei diritti dei servizi comunali, aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale.

9. PROVVISORIO

9.1 Al fine di individuare le varie necessità non contemplate dalle tipologie di autorizzazioni di cui al presente disciplinare ed al fine di sopperire alle eventuali richieste di ingresso e sosta di altri soggetti aventi diritto ad accedere in ZTL, si prevede il rilascio di un titolo autorizzativo di tipo provvisorio, reso noto dal relativo *pass*, della durata variabile da 2 giorni a 1 anno e soggetto alle prescrizioni indicate (validità per fascia oraria, giorni della settimana, varco di accesso, sosta massima consentita, ecc.). In tali ipotesi sono comprese:

- a) La necessità, da parte di privati, di dover accedere in ZTL per motivi di salute o per l'assistenza di parenti non autosufficienti, in considerazione dell'età anagrafica o dello stato di salute dei medesimi, attestato da idonea certificazione medica.
- b) Le necessità di ditte o imprese che svolgono attività di tipo assistenziale a domicilio, a favore di persone anziane, diversamente abili o necessitanti di cure mediche.
- c) Veicoli utilizzati da associazioni di volontariato o no profit, onlus, o altri enti con sede nella ZTL o che abbiano necessità di accedervi, non riconducibili nelle fattispecie di cui al punto 11 del presente disciplinare (deroghe generali).
- d) Veicoli al servizio di cantieri di lavoro ubicati all'interno della ZTL ed utilizzati per trasporto di materiale od attrezzature, se non già autorizzati da altro titolo (concessione o autorizzazione ad occupare il suolo pubblico).
- e) Veicoli utilizzati per trasportare strumentazioni, materiale o merci che permettano l'allestimento di manifestazioni musicali, culturali, gastronomiche od attività similari organizzate o patrocinate dal Comune di Casale Monferrato, quando non già autorizzati da altro titolo (concessione o autorizzazione ad occupare il suolo pubblico). Potranno essere rilasciati, in capo all'Ufficio Manifestazioni del Comune, *pass* in numero limitato senza l'indicazione degli estremi identificativi dei veicoli, per l'utilizzo temporaneo da parte degli aventi diritto.
- f) Veicoli utilizzati per trasportare merci o materiale, per l'effettuazione di lavori di manutenzione, sgombero neve o altre attività similari effettuate da ditte private ma sempre per conto del Comune di Casale o altre pubbliche amministrazioni.

9.2 Il rilascio di ogni nuova autorizzazione è soggetto al pagamento dell'importo previsto dalla determinazione delle tariffe e dei diritti dei servizi comunali, aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale.

9.3 Per i casi previsti al punto 9.1 lettere e) – f) l'inserimento in banca dati dei veicoli è esente da tariffa, previa comunicazione scritta da parte del Funzionario/Responsabile dell'Ufficio comunale di riferimento o di altra pubblica amministrazione, fatta pervenire per tempo agli uffici di Polizia Locale.

10. ATTIVITA' DI CARICO / SCARICO - PERMESSI TEMPORANEI DI TIPO A e B

- 10.1 Per l'espletamento dell'attività di carico/scarico merci è previsto il rilascio di un permesso di tipo temporaneo, richiedibile tramite i dispositivi multimediali (c.d.Totem) predisposti presso i varchi di accesso alla ZTL. I permessi sono rilasciabili anche presso gli Uffici del Comando Polizia Locale od altro ufficio comunale opportunamente individuato.
- 10.2 Le operazioni di carico/scarico sono tacitamente consentite (senza bisogno di alcun permesso) dalle ore 8:00 alle ore 11:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30 dei soli giorni feriali, se effettuate con:
- a) veicoli destinati e utilizzati per il trasporto merci (categoria N articolo 47 C.d.S. salvo ulteriori limitazioni di massa, sagoma o relative alle emissioni inquinanti, regolamentate da separati provvedimenti) con una sosta massima consentita di 30 minuti, quantificabili tramite esposizione obbligatoria di disco orario.
 - b) veicoli multiuso o trasporto persone, momentaneamente utilizzate per l'attività di carico/scarico nel rispetto delle normative di Legge, purché il trasporto merci sia dimostrabile da relativo documento di trasporto o fattura di acquisto beni, emessi il giorno dell'accesso. Anche in questo caso la sosta massima consentita sarà di 30 minuti con obbligo di esposizione del documento accompagnatorio delle merci, nel rispetto delle normative sulla privacy, e del disco orario.
- 10.3 Per i casi non previsti ai punti a) e b) per i quali si debba effettuare, tra le ore 8:00 e le 11:00 e tra le ore 14:30 e le 16:30 dei giorni feriali, operazioni di carico/scarico o di altro tipo (fattorinaggio, trasporto persone con problemi di deambulazione presso attività e strutture ubicate in ZTL o per altre necessità correlate al trasporto di cose o persone), è previsto il rilascio di permesso di tipo temporaneo "A" soggetto al pagamento dell'importo previsto dalla determinazione delle tariffe e dei diritti dei servizi comunali, aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale con sosta massima, se consentita dalla segnaletica stradale, di 30 minuti.
- 10.4 Per le operazioni di carico e scarico da effettuarsi al di fuori del predetto orario, da parte di qualunque tipologia di utenza, può essere rilasciato permesso di tipo temporaneo "B" soggetto al pagamento dell'importo previsto dalla determinazione delle tariffe e dei diritti dei servizi comunali, aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale, con una sosta massima consentita pari a 30 minuti.
- 10.5 Il personale preposto al rilascio dei permessi temporanei è autorizzato a concederli, in deroga alla sosta massima consentita di minuti 30 o con validità anche nei giorni festivi, in casi di comprovata e motivata necessità.
- 10.6 Limitatamente ai veicoli adibiti al trasporto di prodotti alimentari e/o deperibili (latte, pane, prodotti di pasticceria o similari) o titolari di attività che producono tali prodotti e riforniscano attività o esercizi ubicati in ZTL, la fascia mattutina destinata al carico/scarico delle merci può essere anticipata di alcune ore, previa richiesta scritta al Comando Polizia Locale ove siano indicati i veicoli utilizzati e documentata tale la necessità; questa possibilità può essere estesa, in caso di comprovate necessità, anche ai giorni festivi, per le prime ore del mattino. Analoga procedura può essere adottata a favore degli esercizi per i quali è previsto il rifornimento inderogabile delle merci nelle prime ore del mattino (es. edicole di giornali, rivendite di tabacchi). L'inserimento nella banca dati degli autorizzati ZTL sarà soggetta a scadenza.
- 10.7 In caso di sagre, fiere, mercatini o altre similari attività per le quali è prevista la presenza di operatori commerciali che espongono per la vendita o somministrano al pubblico in ZTL i loro prodotti, sarà cura dell'Ufficio comunale che rilascia la concessione a occupare il suolo pubblico prevedere, nel titolo autorizzativo rilasciato, la possibilità di poter accedere e sostare in ZTL con veicolo per l'effettuazione delle operazioni di carico/scarico. Potranno essere indicate ulteriori prescrizioni, riguardo la sosta massima consentita o il divieto di permanere in zone di particolare pregio dell'area data in concessione. L'Ufficio comunale organizzatore o patrocinatore dell'evento dovrà trasmettere per tempo, alla Polizia Locale, l'elenco delle targhe dei veicoli che effettueranno l'attività di carico/scarico, prima del loro accesso.

- 10.8 Allo stesso modo e per le stesse casistiche di cui al punto precedente, anche i singoli accessi di veicoli privati utilizzati da dipendenti o personale incaricato del Settore Sviluppo Economico o di altri uffici del Comune, al servizio dell'evento o per il trasporto di merci o materiale diverso e causa indisponibilità di veicoli dell'Ente, potranno essere giustificati previa comunicazione scritta da parte dell'Ufficio di riferimento.
- 10.9 Per le operazioni da effettuarsi all'interno della ZTL per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico (cantieri edili, traslochi, banchetti allestiti per propaganda politica, ecc.) le targhe dei veicoli al servizio dell'occupazione verranno inserite nel medesimo titolo autorizzativo per consentirne l'accesso e la sosta in ZTL, con le limitazioni indicate. Lo stessa procedura viene prevista per le autorizzazioni comunali di manomissione del suolo pubblico stradale.
- 10.10 Per i matrimoni, battesimi o funerali celebrati in istituti di culto ubicati in ZTL è previsto il rilascio di *pass* temporaneo "A" soggetto quindi al pagamento della tariffa minima prevista, indipendentemente dall'orario di svolgimento della funzione e per un massimo di tre veicoli. Il permesso consentirà l'accesso e la sosta limitatamente a mezz'ora prima dell'inizio della funzione e sino a mezz'ora dopo il suo termine.
- 10.11 I clienti di hotel, alberghi, affittacamere o strutture ricettive, regolarmente autorizzate ed ubicate all'interno della ZTL, possono accedervi con il proprio veicolo e sostare il tempo strettamente necessario per il carico o scarico dei bagagli, per una durata massima di 15 minuti e con obbligo di esposizione del disco orario. La struttura ricettiva dovrà inviare tempestiva comunicazione agli Uffici della Polizia Locale o altro ufficio preposto, prima del passaggio in ZTL o comunque entro le 24 ore successive, con indicazione della data e ora dell'accesso unitamente a marca, modello e targa del veicolo. Copia della comunicazione scritta (fax o e-mail) dovrà essere consegnata dal gestore dell'unità ricettiva al cliente ed esibita in caso di controlli di polizia stradale. Il cliente dovrà accertarsi che la direzione dell'albergo o di altra struttura ricettiva, entro la scadenza indicata, provveda alla trasmissione dei dati all'ufficio preposto; qualora ciò non accadesse gli eventuali transiti rilevati verranno considerati non autorizzati.
- 10.12 Esclusi i casi previsti nelle concessioni o autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico stradale, non è mai consentita la sosta o fermata ove vige la segnaletica di divieto di fermata, oltreché nei luoghi ove la sosta e la fermata è comunque vietata ai sensi degli artt. 157 e 158 nuovo C.d.S.

11. DEROGHE GENERALI - VEICOLI ACCREDITATI SENZA PREVENTIVO RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE O PERMESSO.

- 11.1 Il seguente elenco indica i veicoli, oltre ai velocipedi, alle biciclette a pedalata assistita ed ai veicoli elettrici non targati, accreditabili senza preventivo rilascio di autorizzazione e relativo *pass*/contrassegno, purché adibiti ad attività istituzionali e/o lavorative da espletarsi all'interno della ZTL.
- 11.2 Ai fini dell'accreditamento dei veicoli, gli interessati comunicano al Comando Polizia Locale le targhe dei veicoli per un corretto inserimento nella banca dati collegata al sistema di rilevamento dei varchi elettronici. Comunicano altresì ogni variazione delle targhe indicate. Le comunicazioni debbono preferibilmente avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC).
- 11.3 I veicoli accreditabili sono:
- a) Veicoli di cui all'art. 177 nuovo C.d.S. (adibiti a servizi di polizia, antincendio, di protezione civile e autoambulanze);
 - b) Veicoli di proprietà ed in dotazione a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o ecclesiastici, pubbliche assistenze, associazioni o enti assistenziali onlus/no profit, purché muniti, sulla carrozzeria esterna, di insegne o loghi identificativi dell'ente o associazione di appartenenza;
 - c) Veicoli al servizio di persone invalide, muniti del relativo contrassegno previsto dall'art. 188 del C.d.S. e 381 del relativo regolamento. Il titolare comunica gli estremi della targa

del veicolo da accreditare in via generale utilizzando, preferibilmente, la modulistica scaricabile dal sito internet comunale, indicante la documentazione da produrre. Per ciascun contrassegno viene accreditato un solo veicolo. Qualora l'invalido sia intestatario di più veicoli, ed in possesso di regolare abilitazione alla guida, potranno essere accreditati tutti i veicoli intestati al medesimo. La durata dell'inserimento è collegata alla scadenza del contrassegno invalidi: nel caso in cui il contrassegno non riporti la scadenza o sia indicata quale illimitata, l'inserimento avrà una durata massima di 5 anni; gli invalidi che accedono saltuariamente alla ZTL cittadina, potranno evitare l'accredito comunicando preventivamente (prima di transitarvi), tramite il numero verde appositamente istituito e indicato sulla segnaletica stradale presso i varchi, la necessità di accedervi. In alternativa (e nel caso il transito sia già avvenuto) potrà essere trasmessa, a mezzo posta elettronica o telefax, entro 48 ore dall'accesso, idonea comunicazione ed allegata documentazione come indicata sulla modulistica scaricabile dal sito internet del Comune. Le procedure suindicate dovranno essere seguite anche in caso di utilizzo di un veicolo diverso da quello accreditato in via generale.

- d) Veicoli adibiti al trasporto pubblico della rete urbana, scuolabus, servizio taxi ed autonoleggio da rimessa con conducente – NCC che non superino i nove posti incluso il conducente e se abbinati a licenza/autorizzazione in corso di validità; nel caso in cui la licenza/autorizzazione non riporti la scadenza, l'inserimento avrà una durata massima di 5 anni.
- e) Veicoli in dotazione ad istituti di vigilanza privata purché muniti, sulla carrozzeria esterna, di insegne o loghi identificativi dell'istituto di appartenenza: l'accesso e la sosta è consentita esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento dell'attività d'istituto da espletarsi in ZTL;
- f) Veicoli operativi di Enti, Società, Aziende esercenti pubblico servizio in materia di gas, energia elettrica e termica, acqua, illuminazione, trasporti, telecomunicazioni, igiene ambientale e raccolta rifiuti, muniti sulla carrozzeria esterna di insegne o loghi identificativi riconducibili all'azienda di appartenenza. Sono compresi i mezzi d'opera di ditte private, adibiti al ripristino d'urgenza dei servizi di pubblica utilità ubicati in ZTL, previa comunicazione scritta, da parte dell'azienda gestrice del servizio o dell'ente pubblico di riferimento, al Comando Polizia Locale.
- g) Veicoli ad uso speciale con carrozzeria attrezzata per il soccorso stradale, veicoli allestiti per il rifornimento di combustibili da riscaldamento ed allo spurgo dei pozzi, delle fognature o dei bagni chimici, veicoli per il trasporto urgente di medicinali e muniti sulla carrozzeria esterna di insegne o loghi identificativi riconducibili all'azienda di appartenenza, veicoli immatricolati quali auto-funebre o allestite e adibite al trasporto salme, feretri o arredi funerari, come risultante dalla carta di circolazione del veicolo.
- h) I veicoli delle aziende che effettuano la raccolta e la distribuzione della posta quale servizio pubblico postale, in possesso di concessione per il servizio universale, autorizzazione generale per i servizi o licenza individuale per il valore aggiunto compresi i c.d. "corrieri-espresso", previa trasmissione della relativa documentazione. L'inserimento in White List sarà comunque limitata nel tempo.
- i) Veicoli appartenenti a testate giornalistiche, Radio, TV che, per servizi di cronaca, necessitano di operare all'interno della ZTL purché i veicoli utilizzati, intestati all'azienda, siano muniti di insegne o loghi identificativi riconducibili all'impresa. In caso di utilizzo, per gli stessi motivi, di autovetture private o non munite di insegne, anche da parte di addetti stampa o fotografi, occorrerà dare preventiva comunicazione scritta agli Uffici di Polizia Locale ogniqualvolta si renda necessario l'accesso e la sosta in ZTL per i motivi indicati.

12. DISPOSIZIONI FINALI

- 12.1 Le autorizzazioni per la circolazione e la sosta nella ZTL vengono rilasciate dal Settore Polizia Locale o da altro ufficio appositamente individuato dalla Giunta Comunale, previa presentazione di idonea istanza da parte dell'interessato. L'istruttoria finalizzata al rilascio

- dell'autorizzazione è improntata ai principi di semplificazione amministrativa e celerità del procedimento, incentivando la trasmissione per via informatica.
- 12.2 L'amministrazione si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato il rilascio delle autorizzazioni. Nel caso in cui venga accertato che non sussistono più gli elementi per il mantenimento del titolo autorizzativo rilasciato, si procederà all'immediata revoca d'ufficio. Il titolare ha l'obbligo di comunicare all'Ufficio comunale incaricato al rilascio tutte le variazioni che comportino la sospensione o la revoca delle autorizzazioni.
- 12.3 Il *pass* è sempre riferito ai veicoli autorizzati e deve riportare, salvo i casi espressamente previsti in deroga dal presente disciplinare, gli estremi identificativi della targa, la data di rilascio, di scadenza (ad eccezione del *pass* rosso "Residenti") e, nella relativa autorizzazione, tutte le avvertenze e prescrizioni per un corretto utilizzo, tenuto anche conto delle ordinanze disciplinanti la circolazione e la sosta all'interno della ZTL quali i sensi unici alternati o altre particolari limitazioni e deroghe.
- 12.4 Le autorizzazioni ed i permessi rilasciati hanno durata variabile con decorrenza dalla data di rilascio. L'autorizzazione si considera valida al perfezionamento del pagamento della relativa tariffa ed al suo ritiro presso gli uffici preposti entro 15 giorni dal rilascio. Le autorizzazioni non ritirate entro il termine previsto verranno automaticamente annullate con possibilità di ripresentazione dell'istanza da parte dell'avente diritto. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 30 giorni prima della scadenza.
- 12.5 Il *pass*, unitamente all'autorizzazione, deve essere riconsegnato agli uffici comunali preposti, al momento della decadenza dei requisiti previsti per il suo rilascio.
- 12.6 L'interessato deve tempestivamente comunicare agli uffici preposti la sostituzione del veicolo cui si riferisce l'autorizzazione rilasciata. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 94 comma 4 bis D.Lvo 30/4/1992 n° 285 possono essere autorizzati veicoli sostitutivi in disponibilità temporanea, a titolo di cortesia o di favore, per un periodo continuativo non superiore ai trenta giorni.
- 12.7 E' vietato l'utilizzo di ogni forma di riproduzione di *pass*, permesso o autorizzazione: l'inosservanza comporterà l'applicazione delle ordinarie sanzioni amministrative e penali. E' previsto il ritiro del *pass* o permesso, direttamente dal personale operante, quando risulti scaduto di validità oppure contraffatto o riprodotto.
- 12.8 Possono essere istituiti, presso i varchi di accesso ZTL o nelle immediate vicinanze, postazioni interattive multimediali (c.d. Totem), configurati per il rilascio in automatico dei permessi temporanei carico/scarico, e relativo pagamento, di cui ai punti 10.3 e 10.4 del presente disciplinare. La validità del permesso si formalizza con il pagamento dell'importo previsto dalla determinazione delle tariffe e dei diritti dei servizi comunali, aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale. In caso di omesso pagamento od informazioni mendaci mirate ad eludere il pagamento del permesso, il medesimo non sarà ritenuto valido e si procederà con il sanzionamento amministrativo, quale accesso abusivo nella ZTL, come previsto dal D.Lgs 285/1992, oltre ad eventuale informativa all'Autorità Giudiziaria.
- 12.9 In caso di mancato funzionamento del Totem, il rilascio ed il pagamento del permesso temporaneo dovrà avvenire presso gli uffici di Polizia Locale in orario di apertura al pubblico o presso altro ufficio deputato. In caso di omesso funzionamento del Totem ed indisponibilità degli uffici preposti al rilascio in quanto chiusi, l'accesso del veicolo in ZTL potrà avvenire, se effettuato nel rispetto delle condizioni e necessità previste dal presente disciplinare, facendo seguire comunicazione scritta al Comando Polizia Locale, entro 48 ore dall'accesso, con indicazione degli estremi identificativi del veicolo e la documentazione giustificante l'avvenuto passaggio; eventuali contingenze non discrezionalmente valutabili dal Corpo di Polizia Locale non verranno ritenute valide e si provvederà alla notificazione della violazione; sarà poi l'Autorità competente in materia, al quale l'interessato potrà presentare ricorso nei termini di legge, a riconoscere l'eventuale legittimità al transito.
- 12.10 Durante l'accesso, il transito o la sosta in ZTL, il *pass*, il permesso rilasciato, compreso quello emesso dal Totem, o il contrassegno invalidi, deve sempre essere esposto in modo ben visibile e leggibile nella sua completezza, all'interno dell'abitacolo, nella parte anteriore del veicolo (parabrezza o cruscotto) e dovrà essere esibito in caso di controlli di polizia

stradale. Per le autorizzazioni di tipo "Illimitato" rilasciate alle Forze dell'Ordine, al fine di garantirne l'anonimato nell'ambito delle attività d'indagine o di polizia giudiziaria, non sussiste l'obbligo di esposizione del *pass* durante l'accesso e la sosta in ZTL. Tutte le autorizzazioni o permessi che consentono anche la sosta e ne prevedano una durata massima, dovranno essere accompagnate dall'esposizione di disco orario sul parabrezza indicante l'ora d'inizio della sosta. I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall'obbligo di esposizione sia del disco orario che del *pass* o permesso, rimanendo l'obbligo di esibizione nell'immediatezza, di questi ultimi, in caso di controlli di polizia stradale.

- 12.11 La validità dell'autorizzazione o del permesso rilasciato è subordinata all'esposizione del relativo titolo. La mancata o irregolare esposizione del *pass* o permesso rilasciato, l'illeggibilità nella sua completezza o il suo utilizzo non corretto, così come la mancata esposizione od utilizzo improprio del disco orario, quando previsto, comporterà violazione alle prescrizioni dell'autorizzazione.
- 12.12 Le violazioni alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, salvo le ipotesi di reato o quelle già specificatamente previste dal C.d.S. e dal relativo Regolamento di attuazione, saranno sanzionate ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 7 c° 4 e 14 primo periodo del D.Lvo 30/4/1992 n° 285.
- 12.13 L'accesso da un varco non autorizzato o la circolazione al di fuori del percorso consentito, oppure in giorni od orari non consentiti, saranno sanzionati come mancanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 c° 9 e 14 secondo periodo dello stesso D.Lvo.
- 12.14 Restano confermate le sanzioni previste dall'art. 7 c° 14 secondo periodo e dall'art. 158 c° 2 lettera l) del D.Lvo 30/4/1992 n° 285.
- 12.15 In caso di rilevamento automatico dei transiti potenzialmente illeciti, è consentita una tolleranza temporale di non oltre 10 minuti per compensare le eventuali discrepanze tra l'orario dei sistemi elettronici, installati presso i varchi, e quello reale.
- 12.16 In caso di smarrimento o sottrazione del *pass* il titolare potrà richiederne il rilascio di uno nuovo, previa esibizione di copia della denuncia effettuata presso l'autorità competente. Essendo, in questi casi, previsto il rilascio di una nuova autorizzazione e quindi di un nuovo *pass* con annullamento di quello smarrito o sottratto, dovrà essere corrisposto l'importo previsto dalla determinazione delle tariffe e dei diritti dei servizi comunali, aggiornata annualmente dalla Giunta Comunale. In caso di deterioramento o variazione dei dati comunicati all'atto della richiesta, verrà rilasciato un duplicato del *pass*, esente da tariffa, solo previa restituzione del contrassegno da sostituire.
- 12.17 E' vietato il transito nella ZTL ai titolari di qualunque tipologia di autorizzazione o permesso, al solo fine di effettuarne l'attraversamento.
- 12.18 Altre fattispecie di richieste non previste dal presente disciplinare, potranno essere opportunamente valutate dal Dirigente del Settore Polizia Locale, o di altro ufficio opportunamente individuato dalla Giunta Comunale, per il successivo rilascio di specifica autorizzazione.
- 12.19 Il personale espletante servizi di polizia stradale ed a quanti altri spetti secondo la vigente legislazione, sono incaricati di effettuare gli appositi controlli e sopralluoghi per reprimere eventuali abusi.